

LEGGE DI BILANCIO 2024

(L. 213 DEL 30.12.2023)

MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

FRINGE BENEFIT: INCREMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITÀ PER IL 2024

cc. 16, 17

Limitatamente al **periodo d'imposta 2024**, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3, prima parte del 3° periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il **limite complessivo di 1.000 euro** (anziché 258,23 euro), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è **elevato a 2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2 Tuir. I datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.